

### AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

ORDINANZA N° _	43	del	6015	
OKDINANZA N _	$\mu$	uei	001)	

Oggetto: ORDINANZA INGIUNZIONE DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA In riferimento al Verbale n.º 2010/304 CC NAS RG del 15.04.2010

# Il Direttore Generale

Visto il verbale di contestazione n.º 2010/304 del 15.04.2010, ore 15,30, redatto presso gli uffici del Comando N.A.S. CC di Ragusa, dal Maresciallo Capo BELLADONNA Gaetano a seguito di ispezione igienico-sanitaria eseguita dal sopradetto, unitamente all'App. "S" BATTAGLIA Bruno (entrambi appartenenti al Nucleo Carabinieri Antisofisticazioni e Sanità di Ragusa) il 15.04.2010, ore 10,45, presso il Bar-ristorante-pasticceria-pizzeria all'insegna "BARBECUE", sito a Ragusa in via Fanfulla da Lodi n.º 5; Atteso che titolare dell'attività sopra indicata è il Sig. ANTOCI Vincenzo, nato a Ragusa il 04.06.1970 ed ivi residente in via Delle Dolomiti n.º 48;

Atteso che, durante l'ispezione anzidetta, è stata rilevata a carico dell'attività all'insegna "BARBECUE" la violazione di cui al Regolamento CE n.º 852/2004, sanzionata dall'art. 6, comma 5, del D. Lgs. 6 novembre 2007 n.º 193 "per non avere rispettato, all'interno dell'attività in questione, i requisiti in materia di igiene, infatti il locale adibito a laboratorio cucina, presentava numerose scheggiature nella pavimentazione, nonché le pareti ed il soffitto evidenziavano un vistoso annerimento causato dai fumi di lavorazione";

**Considerato** che per tale violazione è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da €.500,00 a €. 3.000,00, per cui nel verbale veniva indicata la somma di €. 1.000,00 (corrispondente al doppio del minimo della sanzione prevista) da pagare entro 60 giorni dalla notifica del verbale medesimo in applicazione della sanzione in misura ridotta;

Atteso che il sopra detto verbale è stato notificato in data 09.06.2010, ore 09,30, nelle mani della moglie convivente Guastella Maria del Sig. Antoci, specificando la facoltà di pagare, ex art. 16, L. 689/81, con effetto liberatorio, entro 60 gg. dalla notifica la somma di €. 1.000,00, ovvero presentare entro 30 gg. scritti difensivi e/o richiesta di audizione personale all'Autorità Competente ex art. 18, L. 689/81;

Accertato che il verbale è stato emesso entro i termini di legge, di cui all'art. 14 della Legge 689/81;

*Visti* gli scritti difensivi in riferimento al verbale *de quo*, indirizzati dal ricorrente al Sindaco del Comune di Ragusa, quale Autorità competente *pro tempore* con protocollo del 28.6.2010 ed inviati dall'Avvocatura del Comune medesimo all'ASP di Ragusa, quale attuale Autorità Competente ai sensi del D.D.G. n.° 01185 del 13.6.2013, ed acquisiti al prot. gen. con n.° E-0024521 del 10.12.2014;


*Visto* il rapporto ex art. 17 Legge n.º 689/81 trasmesso dal Comando dei Carabinieri per la tutela della Salute – N.A.S. di Ragusa prot. n.º 1973/6-7 "P" del 27.3.2015, acquisito dall'ASP con prot. gen. n.º E-0007814 dell'8.4.2015, a firma del Comandante, Luogotenente Salvatore Massa, con il quale si dichiara: "quest'Ufficio esprime parere favorevole ad un eventuale benevolo accoglimento della richiesta in esame";

*Ritenute* non fondate le eccezioni proposte nell'interesse della ditta in merito al verbale di contestazione per le seguenti motivazioni:

M

1

Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa - Piazza Igea, n.1 - 97100 RAGUSA - P.I. 01426410880



Negli scritti difensivi il ricorrente lamenta l'esosità della sanzione rispetto ai danni accertati nella propria cucina, come lo stesso dichiara: "trattasi di alcune scheggiature al pavimento causate dal calore e le pareti e il soffitto evidenziavano un annerimento causato dai fumi".

Pur tuttavia il Sig. Antoci ammette le violazioni in materia di igiene, ponendo rimedio *immediatamente*, come lo stesso dichiara, alle manchevolezze accertate durante l'ispezione e chiede la riduzione della sanzione al minimo edittale, mostrando la propria volontà a sanare la situazione col pagamento della sanzione in misura ridotta.

La contestazione è senz'altro fondata, ma tenuto conto della ammissione di responsabilità che traspare nel ricorso, del parere favorevole all'accoglimento espresso dall'organo accertatore (comando NAS di Ragusa) nelle proprie controdeduzioni e della mancanza di precedenti violazioni della stessa specie nei precedenti cinque anni si accoglie la richiesta a contenere la sanzione nella misura minima.

*Rilevata*, pertanto la fondatezza dell'accertamento e la regolarità della contestazione e/o notificazione degli atti;

Esaminati gli atti e tenuto conto delle considerazioni sopra esposte;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689.

VISTO il D.Lgs. 6 novembre 2007 n.º 193.

VISTA la circolare del 17 gennaio 2013 dell'Assessorato della Salute (GURS nº 9 del 22.2.2013).

VISTO il D.D.G. n.º 01185/13 del 13.6.2013 (pubblicata sulla GURS . S.O. n°30 del 28.6.2013).

VISTO l'art. 8 e ss del Regolamento disciplinante l'applicazione delle sanzioni del D. Lgs. n. 193/2007 ai sensi della Legge n. 689/1981 e s.m.i. approvato con delibera n.°1996 del 17.10.2014 dell'ASP e pubblicato sul sito www.asp.rg.it.

### **Ordina**

al Sig. ANTOCI Vincenzo nato a Ragusa il 4.6.1970 ed ivi residente in via Delle Dolomiti n.° 48, titolare dell'attività all'insegna "BARBECUE", il pagamento, per sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 9, comma 4, lett. b ) del Regolamento Aziendale, della somma totale di €. 500,00 (si applica una sanzione pari al minimo edittale)

#### **INGIUNGE**

alla stessa, di versare le seguenti somme, entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente atto: Importo previsto quale Sanzione amministrativa: € 500,00; Spese di accertamento e notificazione: €. 50,00;

Bolli €. 16,00

## Per complessivi €.566,00 (euro cinquecentosessantasei/00)

Tramite c/c postale n° 10694974 – conto ordinario intestato a Cassa regionale, Banco di Sicilia S.p.A. – Ragusa- indicando la seguente causale: "da accreditare sul Cap. 2301, entrate bilancio regionale, entrate bilancio, cat. V". nonché la data ed il numero del verbale di contestazione della violazione.

E' fatto obbligo di esibire l'attestazione dell'avvenuto pagamento presso l'Ufficio Sanzioni dell'ASP Piazza Igea, n.º 1(ove ci si avvale della rateizzazione l'ingiunto avrà cura di esibire mensilmente le attestazioni di pagamento fino al saldo).

Ove non provveda entro 30 giorni, sarà attivata la procedura per la esecuzione forzata, per il recupero della somma dovuta, maggiorata degli interessi maturati e conteggiati a partire dalla data di notifica dell'ordinanza a carico del trasgressore, oltre le spese di giudizio.


Il presente atto và notificato:

(h

2

7

Pagina



- al Sig. ANTOCI Vincenzo nato a Ragusa 04.06.1970 ed ivi residente in via Delle Dolomiti n.º 48, in qualità di titolare del Bar-ristorante-pizzeria all'insegna "BARBECUE" sita a Ragusa;
- è affisso all'Albo Pretorio dell'ASP 7 di Ragusa per 30 giorni;
- del presente atto si dà comunicazione anche all'organo accertatore dell'infrazione.

Si fa presente che avverso il presente atto è possibile proporre ricorso ai sensi dell'art. 22 della L. 689/181 avanti al Tribunale di Ragusa nel termine di 30 giorni dalla sua notifica. L'opposizione non interrompe i termini.

L'interessato, nello stesso termine, potrà avanzare istanza di rateazione della somma dovuta, ai sensi dell'articolo 10 del vigente regolamento aziendale presso l'Ufficio Sanzioni dell'ASP Piazza Igea n° 1 Ragusa.

Ragusa,_	6	TAPR.	2015		
----------	---	-------	------	--	--

Il Direttore Generale Dott. Maurizio Aricò

